

Cass., (ord.) 21 febbraio 2024, n. 4622

Il piano del consumatore ha natura negoziale e persegue un duplice scopo, da un lato quello di limitare il ricorso a procedure demolitorie, garantendo ai creditori un soddisfacimento anche solo parziale, e dall'altro lato consentire al debitore di ottenere il beneficio dell'esdebitazione senza attendere il corso della liquidazione. Ne deriva, pertanto, che si può prevedere un termine di pagamento ultrannuale, purché però ai creditori privilegiati sia data la possibilità di esprimersi sulla convenienza della proposta.

Cass., (ord.) 26 settembre 2022, n. 28013

Nell'ambito della composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla l. n. 3 del 2012 la conversione della procedura di composizione in liquidazione del patrimonio presuppone che esso sia idoneo ad assolvere concretamente la sua funzione causale e, pertanto, non è consentita ove sia stata denegata l'omologazione del piano del consumatore. A tal fine, il tribunale è tenuto a verificarne la giuridica fattibilità, esprimendo un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Cass., 20 agosto 2020, n. 17391

In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti come pure i piani del consumatore possono prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi, oltre il termine annuale previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3 del 2012, purché ai titolari di tali crediti sia attribuito il diritto di voto, tenuto conto che detta dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che, in sede di reclamo, aveva confermato il diniego di omologa di una proposta di accordo di ristrutturazione, ritenuto non fattibile a causa della dilazione in cinque anni del pagamento di un credito ipotecario).

Cass., (ord.) 19 dicembre 2019, n. 34105

In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla l. n. 3 del 2012, il giudice, in assenza di una specifica norma che lo consenta, non può imporre al debitore, a pena di inammissibilità, il deposito preventivo di una somma per le spese che si presumono necessarie ai fini della procedura. Può, invece, disporre acconti sul compenso finale spettante all'organismo di composizione della crisi, ai sensi dell'art. 15 del d.m. 24 settembre 2014, n. 202, tenendo conto delle circostanze concrete e, in particolare, della consistenza dei beni e dei redditi del debitore in vista della fattibilità della proposta di accordo o del piano del consumatore, anche ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 3 del 2012. Nell'ambito della legge sul sovraindebitamento non figurano, infatti, disposizioni analoghe a quelle dettate in materia di concordato preventivo, come l'art. 163, comma 2, n. 4, l. fall. ovvero gli artt. 163, comma 3, e 173, comma 1, l. fall.

Cass., (ord.) 28 ottobre 2019, n. 27544

Con tale pronuncia, la Cassazione ha affrontato per la prima volta il tema della durata minima della procedura del piano del consumatore. Più precisamente, ha statuito che è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni. Non si può, infatti, escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un simile piano in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della c.d. "*second chance*" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura. Nel caso di specie il Tribunale, essendo stato proposto dal debitore un piano con dilazione dei pagamenti fino a quasi dodici anni, aveva ritenuto lo stesso non omologabile solo perché di eccessiva durata.

Cass., 3 luglio 2019, n. 17834

La Suprema Corte, con tale pronuncia, ammette la dilazione ultrannuale del pagamento dei creditori privilegiati. Più precisamente secondo la Cassazione il principio in base al quale nel concordato preventivo

è possibile proporre la dilazione del pagamento dei creditori privilegiati o con prelazione, equiparandoli, ai fini del voto, ai chirografari per la perdita derivante dalla dilazione e dunque per la parte del credito in tal modo non interamente soddisfatta, è applicabile agli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Cass., 10 aprile 2019, n. 10095

La Suprema Corte chiarisce gli ambiti di ricorribilità *ex art.* 111 cost. dei provvedimenti resi nelle procedure di sovraindebitamento, ritenendolo ammissibile avverso il provvedimento che accoglie il reclamo contro il decreto di omologa del piano del consumatore *ex art.* 12 *bis* l. n. 3/2012. Cass., 20 agosto 2020, n. 17391

In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti come pure i piani del consumatore possono prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi, oltre il termine annuale previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3 del 2012, purché ai titolari di tali crediti sia attribuito il diritto di voto, tenuto conto che detta dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che, in sede di reclamo, aveva confermato il diniego di omologa di una proposta di accordo di ristrutturazione, ritenuto non fattibile a causa della dilazione in cinque anni del pagamento di un credito ipotecario).

Cass., (ord.) 19 dicembre 2019, n. 34105

In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla l. n. 3 del 2012, il giudice, in assenza di una specifica norma che lo consenta, non può imporre al debitore, a pena di inammissibilità, il deposito preventivo di una somma per le spese che si presumono necessarie ai fini della procedura. Può, invece, disporre acconti sul compenso finale spettante all'organismo di composizione della crisi, ai sensi dell'art. 15 del d.m. 24 settembre 2014, n. 202, tenendo conto delle circostanze concrete e, in particolare, della consistenza dei beni e dei redditi del debitore in vista della fattibilità della proposta di accordo o del piano del consumatore, anche ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 3 del 2012. Nell'ambito della legge sul sovraindebitamento non figurano, infatti, disposizioni analoghe a quelle dettate in materia di concordato preventivo, come l'art. 163, comma 2, n. 4, l. fall. ovvero gli artt. 163, comma 3, e 173, comma 1, l. fall.

Cass., (ord.) 28 ottobre 2019, n. 27544

Con tale pronuncia, la Cassazione ha affrontato per la prima volta il tema della durata minima della procedura del piano del consumatore. Più precisamente, ha statuito che è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni. Non si può, infatti, escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un simile piano in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della c.d. "*second chance*" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura. Nel caso di specie il Tribunale, essendo stato proposto dal debitore un piano con dilazione dei pagamenti fino a quasi dodici anni, aveva ritenuto lo stesso non omologabile solo perché di eccessiva durata.

Cass., 3 luglio 2019, n. 17834

La Suprema Corte, con tale pronuncia, ammette la dilazione ultrannuale del pagamento dei creditori privilegiati. Più precisamente secondo la Cassazione il principio in base al quale nel concordato preventivo è possibile proporre la dilazione del pagamento dei creditori privilegiati o con prelazione, equiparandoli, ai fini del voto, ai chirografari per la perdita derivante dalla dilazione e dunque per la parte del credito in tal modo non interamente soddisfatta, è applicabile agli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Cass., 10 aprile 2019, n. 10095

La Suprema Corte chiarisce gli ambiti di ricorribilità *ex art. 111 cost.* dei provvedimenti resi nelle procedure di sovraindebitamento, ritenendolo ammissibile avverso il provvedimento che accoglie il reclamo contro il decreto di omologa del piano del consumatore *ex art. 12 bis l. n. 3/2012*.